

AVANTI L'ECC.MO CONSIGLIO DI STATO  
IN SEDE GIURISDIZIONALE

– Roma –

*APPELLO*

Per il dott. GIORGIO FIDENATO (c.f. FDNGRG61C07F144I), nato a Mereto di Tomba (UD) il 7.03.1961 e residente ad Arba, alla via G. Pascoli, n. 19, in qualità di titolare dell'AZIENDA AGRICOLA "IN TROIS" DI FIDENATO DOTT. GIORGIO (p.iva 01354300939), rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al presente ricorso, dall'Avv. Francesco Longo (c.f. LNGFNC56S19G888I, *pec*: [francesco.longo@avvocatipordenone.it](mailto:francesco.longo@avvocatipordenone.it); *fax* n. 0434.28486) del Foro di Pordenone, con domicilio digitale alla *pec* francesco.longo@avvocatipordenone.it risultante dai Registri di Giustizia;

– *appellante* –

**contro**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI E DEL TURISMO (c.f. 97099470581), in persona del Ministro, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma (00186), domiciliata in Via dei Portoghesi, n. 12;

– *p.a. appellata* –

**e nei confronti di**

AZIENDA AGRICOLA "LI POCIS" DI MARCONATO JESSICA, con sede in Vivaro (33099), alla Via Tesis, n. 33, in persona della titolare e legale rappresentante Sig.ra Marconato Jessica Annalisa (c.f. MRCJSC92M43I904X), residente in Vivaro (33099), alla Via Tesis, n. 33, non costituita nel giudizio di primo grado;

– *eventuale controinteressata non costituitasi* –

**per la riforma**

della sentenza n. 333/2019 (doc. 1) pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, pubblicata il 29.07.2019 e mai notificata, recante il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento direttoriale del 3 luglio 2018.

\*\*\* \*\*

## **Sommario:**

**1. Le circostanze di fatto; 2 La sentenza impugnata; 3. I motivi d'appello; 4. L'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE; 5. Istanza cautelare; 6. Conclusioni.**

\*\*\* \*\*

Ma è bene principiare dal riportare l'aggiornata, illustrata nel ricorso di primo grado, mantenendo la numerazione della documentazione depositata, ricostruzione delle

### **1. Circostanze di fatto.**

**1.1** Con missiva del 17 febbraio 2018 (all. 17), l'appellante comunicava all'Amministrazione resistente, nonché alla Regione FVG, Commissione Europea e competente Procura della Repubblica, che in primavera avrebbe provveduto a seminare mais OGM MON 810 negli appezzamenti condotti nei comuni di Vivaro (PN) e Colloredo di Monte Albano (UD).

**1.2** Con successiva informativa del 22 aprile 2018 (all. 18), l'appellante comunicava al Registro regionale, istituito presso l'ERSA, ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2 del D.Lvo. 224/2003, la localizzazione della seminazione di mais OGM DKC 6729 YG – varietà di mais, iscritto nel catalogo comune europeo delle varietà di specie di piante agricole – , avvenuta il giorno 21 aprile presso Colloredo di Monte Albano, F. 6, mappali nn. 64, 196 e 295, ed il giorno seguente nel territorio del Comune di Vivaro, Fg. 14, mappali nn. 264 e 501 (cfr. all. 3).

**1.3** Alla luce della predetta comunicazione, il 24 maggio 2018 il Nucleo operativo per l'attività di vigilanza ambientale (NOAVA) della Regione FVG procedeva al campionamento delle suddette coltivazioni di mais OGM (all.ti 19 e 20), al fine di verificare la loro oggettiva natura: le analisi compiute confermavano, come prevedibile, l'effettiva presenza di mais OGM DKC 6729 YG MON 810 (cfr. all. 21).

**1.4** Ricevuto un tanto, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della Tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) eseguiva un

sopralluogo il 28 giugno 2018, le cui risultanze venivano cristallizzate nel verbale di accertamento 2018/2269 (all. 22).

**1.5** Discendeva, quasi fisiologicamente, l'adozione del provvedimento prot. di uscita n. 0010360 della DG VICO-VICO2 (all. 1), recante l'ordine di distruggere tutto il mais OGM MON 810 seminato negli appezzamenti condotti nei comuni di Vivaro (PN), segnatamente F. 14, mappali nn. 264 e 501, e Colloredo di Monte Albano (UD), F. 6, mappali nn. 196, 295, 84 e 163, entro cinque giorni dalla notifica.

**1.6** Il successivo 5 luglio 2018 (all. 23) l'odierno appellante replicava all'impartito ordine, rappresentando la volontà di non darvi immediata esecuzione per l'assenza delle acclarate ragioni di urgenza, nonché la contrarietà della Direttiva (UE) 2015/412 – base normativa, accanto alla Decisione di Esecuzione della Commissione n. 321 del 3 marzo 2016 (all. 24), per l'adozione del D.Lvo 227/2016 modificante il D.Lvo 224/2003 – , e la necessità di richiedere un parere pregiudiziale alla CGUE.

**1.7** Sennonché, stante la mancata esecuzione dell'ordine imposto, il personale del ICQRF provvedeva direttamente alla distruzione delle predette coltivazioni, nonché al successivo interrimento mediante aratura.

**1.8** L'impossibilità di condividere il comando imposto, per altro già materialmente eseguito dagli incaricati dell'autorità emanante, induceva a gravare il prefato provvedimento avanti al TAR FVG, lamentando le seguenti illegittimità:

*“I MOTIVO: violazione di legge per violazione degli artt. 26-ter, 26-quater e 35-bis del D.Lvo 224/2003, così come modificato dal D.Lvo 227/2016, nonché difetto di motivazione ed eccesso di potere per travisamento di fatto;*

*II MOTIVO: violazione di legge per violazione dell'art. 7 della L. n 241/1990 – Mancanza della comunicazione di avvio del procedimento – Violazione del diritto del privato di partecipare all'azione amministrativa;*

*III MOTIVO: violazione di legge per violazione dell'art. 26-bis, comma 3, nonché del Titolo II (artt. 7-14) del D.Lvo 224/2003 – illegittimità dell'ordine di distruzione di coltivazioni OGM per finalità esclusivamente scientifiche;*

*IV MOTIVO: violazione di legge per violazione dell'art. 3, comma 3, del TUE, e degli artt. 26, 34, 35, 36 e 114 del TFUE;*

*V MOTIVO: violazione dell'art. 16 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea come interposto dall'art. 6 del TUE – Violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e legalità; violazione di legge per violazione dell'art. 3, comma 3, del TUE, e degli artt. 26, 34, 35, 36 e 114 del TFUE (sotto altro profilo);*

*VI MOTIVO: violazione di legge per violazione della lett. b) del comma 1 dell'art. 3 del TFUE in combinato disposto con il comma 1, dell'art. 2, del TFUE, e in combinato disposto con l'art. 22 della direttiva 2001/18/CE”.*

**1.9** Contestualmente, è bene evidenziare, il ricorrente formulava una istanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del TFUE, affinché la Corte si pronunciasse sulla conformità della Direttiva (UE) 2015/412, del D.Lvo 224/2003 e della Decisione di Esecuzione della Commissione n. 321 del 3 marzo 2016, ai Trattati, alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea e alla Direttiva 2001/18/CE.

**1.10** Celebrata l'udienza di discussione del 17 luglio 2019, il giudice di *primae curae* respingeva la spiccata azione con l'epigrafata sentenza.

\*\*\* \*\*

## **2. La sentenza impugnata.**

**2.1** Dalla natura strettamente vincolata del contenuto del provvedimento, indissolubilmente legata all'accertamento della violazione del divieto di coltivare OGM, discenderebbe l'infondatezza della lamentata violazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990 – costituente il II motivo di ricorso – , atteso che “*il provvedimento impugnato non sarebbe comunque annullabile ai sensi dell'art. 21 octies l. 241/90, in quanto il contenuto non sarebbe comunque potuto essere diverso dall'attuale, stante tale natura vincolata. Ma anche a prescindere da tale assorbente rilievo, l'urgenza di provvedere era in re ipsa, una volta constatato che le piantagioni erano già in fase di avanzata prefioritura ed era, quindi, necessario evitare la contaminazione dei terreni confinanti?*” (doc. 1, pag, 6, righe 8-14).

**2.2** La lamentata violazione dell'art. 26-*quater* del D.Lvo 224/2003 sarebbe frutto di un equivoco di fondo nell'interpretazione della normativa, essendo una, ma non

l'unica, modalità prevista per impedire la coltivazione di OGM: secondo il giudicante, infatti, *“Nella specie, il divieto di coltivazione del mais “Mon 810” deriva, invece, dall’adeguamento dell’ambito geografico dell’autorizzazione alla coltivazione del granoturco geneticamente modificato, introdotto dalla Commissione europea, in sede di rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione di granoturco “Mon 810”, ai sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003, con la decisione di esecuzione n. 2016/321 del 3 marzo 2016, e non da misure prese dal Ministero ex art. 26-quater del d.lgs. 224/2003”* (doc. 1, pag. 7, righe 14-20).

**2.3** Un analogo travisamento del quadro normativo condizionerebbe la terza doglianza promossa col ricorso introduttivo, denunciante la violazione dell’art. 26-bis, comma 3, nonché del Titolo II del D.Lvo 224/2003, stante l’avvenuta distruzione di coltivazioni – insistenti sulle particelle nn. 84 e 163 nel Comune di Colloredo di Monte Albano – con esclusivo fine sperimentale e di ricerca, alle quali non si applicano le misure adottate ai sensi del Titolo III bis.

Senonché, ed è qui che si anniderebbe l’errore, *“il divieto di coltivazione di “Mon 810” non deriva da misure adottate ai sensi del titolo III bis del d.lgs. 224/2003, ma direttamente dalla citata decisione della Commissione europea del 3 marzo 2016”* (doc. 1, pag. 8, righe 10-12).

**2.4** Esaurito l’esame delle censure promosse avverso la legislazione interna, il Collegio tergestino esamina quelle “comunitarie”, ritenendo di non dover sollevare la questione incidentale, *“non essendo ravvisabile il preteso contrasto dei controversi atti comunitari con i principi informatori dei Trattati”*, con evidenza tale *“da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio”* (doc. 1, pag. 9, rigo 14).

Le censure non sarebbero fondate in quanto *“L’applicazione del principio di sussidiarietà assorbe, dunque, ogni dedotto profilo di criticità degli atti comunitari in controversia, essendo stato ritenuto dal Parlamento europeo, con la controversa direttiva, che gli obiettivi dell’azione prevista possono essere conseguiti dagli Stati membri, senza l’intervento dell’Unione. Ciò in quanto “la coltivazione può richiedere maggiore flessibilità in certi casi, essendo una questione con forte dimensione nazionale, regionale e locale dato il suo legame con l’uso del suolo, le strutture agricole locali e la protezione o il mantenimento degli habitat,*

degli ecosistemi e dei paesaggi” (*così un essenziale rilievo del sesto “considerando” della direttiva*)” (doc. 1, pag. 11, righe 16-24), facendo pertanto leva sul principio di sussidiarietà dell’art. 5, par. 3, del TUE, valorizzando il sesto, settimo e ottavo “considerando” della direttiva, definiti “pregnanti” e integralmente riportati.

Ad ogni buon conto, aggiunge il giudice, “*gli aspetti sollevati dal ricorrente circa la libertà d’impresa e funzionamento del mercato interno dell’Unione si configurano come cedevoli, non solo al principio di sussidiarietà, ma anche a quello di precauzione in materia di ambiente (ex art. 191 TFUE)*” (doc. 1, pag. 11, righe 25-28), che presupporrebbe solamente “*l’esistenza di un rischio potenziale*”, senza necessitare di evidenze scientifiche consolidate.

La chiusa finale – dal contenuto non condivisibile, come si vedrà nel proseguo – è dedicata all’applicazione del richiamato principio nell’ambito della trattanda materia: “*è noto che l’ambito della valutazione degli OGM destinati alla coltivazione non è in grado di escludere a priori, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, rischi ambientali e ricadute sulla sicurezza alimentare. Nell’ambito di tale valutazione rientra, ad esempio, l’invasività o la persistenza di un OGM, la possibilità di incrocio con piante domestiche coltivate o selvatiche, la minaccia alla conservazione della biodiversità.*” (doc. 1, pag. 12, righe 5-10).

\*\*\* \*\*

### **3. I motivi d’appello.**

#### **3.1 I motivi: violazione di legge per violazione e falsa applicazione degli artt. 7-10 e 21-*octies* della L. n. 241/1990 – Travisamento di fatto.**

**3.1.1** La lamentata violazione dei principi partecipativi dell’azione amministrativa viene respinta, *in primis*, per l’asserita natura strettamente vincolata del contenuto del provvedimento, *deinde*, per la sussistenza di una presunta urgenza *in re ipsa* (cfr. precedente 2.1), per altro invertendo l’ordine delle difese opposte dall’Amministrazione resistente (cfr. memoria del 26.06.2019, pagg. 7-8).

A ben vedere, il contenuto vincolato di un provvedimento presuppone sia la chiarezza fattuale che, *a fortiori*, la chiarezza normativa, entrambe carenti nel caso di specie.

Quanto al primo aspetto, dall'accertamento della coltivazione di mais OGM MON 810 non discende, automaticamente, la facoltà di esercitare il potere di ordinare la distruzione del seminato secondo il quadro normativo vigente – sulla cui non conformità al diritto primario dell'Unione europea si tornerà nel proseguo – il quale consente, a conferma di un tanto, la coltivazione per finalità esclusivamente scientifiche.

E proprio lo scopo di ricerca aveva animato la seminazione dei mappali nn. 84 e 162, foglio 6, del Comune di Colloredo di Monte Albano, circostanza ribadita anche in occasione del sopralluogo del ICQRF del 28 giugno 2018: sennonché, ciò nonostante, l'Amministrazione appellata ordinava, indistintamente, la distruzione di tutte le coltivazioni geneticamente modificate, provvedendovi direttamente il sesto giorno successivo alla notifica del provvedimento avverso.

Sicché, il Collegio tergestino, indotto dall'erronea interpretazione della normativa – e, cioè, aver intravisto un automatismo tra “accertamento” e “distruzione” – è incorso in un evidente travisamento di fatto, ritenendo che il contenuto del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso anche qualora fosse stato coinvolto, in sede procedimentale, il suo destinatario: all'incontro, se ciò fosse avvenuto, l'efficacia dell'ordine avrebbe potuto, *rectius* dovuto, quantomeno essere circoscritta a quelle coltivazioni non destinate a finalità sperimentali e di ricerca.

Né si potrebbe replicare che la comunicazione della coltivazione per finalità sperimentali e scientifiche dovesse avvenire in altre forme, considerando la prevalenza da doversi accordare alla finalità, di natura certamente pubblica, perseguita.

**3.1.2** Parimenti, difettava una chiarezza normativa che rendesse ultronea la partecipazione del privato destinatario del provvedimento, non un *quisque de populo*, bensì un soggetto vantante una approfondita conoscenza della materia degli organismi genericamente modificati, sia da un punto di vista agronomico che normativo, preparazione derivante anche dai plurimi ricorsi – la maggior parte con esito positivo – promossi avanti la giurisdizione amministrativa nazionale e, soprattutto, la Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Di tal che, il preventivo coinvolgimento dell'odierno appellante sarebbe stato quantomeno opportuno, stante l'arricchimento che ne sarebbe derivato all'azione amministrativa, che non significa, necessariamente, radicale modifica della maturanda decisione, ma una sua assunzione con piena cognizione di causa.

Ma ciò non è avvenuto, in ragione alla presunta urgenza di evitare la “contaminazione” dei terreni confinanti a causa dell'avanzato stato di prefioritura delle piantagioni.

**3.1.3** Con quest'ultima asserzione, il giudice di *primae curae* dimostra di essere incorso nel medesimo travisamento, fattuale e giuridico, che aveva inficiato la legittimità dell'azione amministrativa gravata: la mancata revoca, sospensione, ovvero annullamento dell'autorizzazione alla coltivazione dei prodotti OGM conferma la permanente insussistenza di un rischio di “contaminazione ambientale” per le essenze arboree naturali poste nelle vicinanze (cfr. punto 2.2.2 del ricorso di primo grado): in altre parole, non è sopravvenuta alcuna evidenza scientifica idonea a modificare le precedenti risultanze acquisite, e la conseguente posizione espressa dai competenti organi dell'Unione, autorizzanti la coltivazione dei prodotti OGM non sussistendo un rischio per la conservazione delle essenze naturali con le loro caratteristiche immutate.

In tal senso, è bene richiamare le parole del punto 1.2 dell'allegato alla Raccomandazione 2010/C 200/01, secondo cui “*Poichè nell'Unione europea possono essere coltivati solo OGM autorizzati (1) e gli aspetti ambientali e sanitari sono già contemplati dalla valutazione del rischio ambientale della procedura di autorizzazione dell'UE, restano da affrontare nel quadro della coesistenza soltanto gli aspetti economici connessi alla commistione tra colture transgeniche e non transgeniche*” (doc. 2).

Se sussistesse un più che ipotetico rischio di “contaminazione” delle essenze naturali, l'Unione avrebbe certamente vietato *tout court* la coltivazione degli organismi geneticamente modificati, anziché rimettere agli Stati membri una scelta meramente politica.

A tal proposito, è bene rendere una precisazione terminologica essenziale, ad ulteriore conferma del travisamento in cui è incorso il giudicante: l'utilizzo del



termine “contaminazione” è palesemente scorretto (come se dal mais OGM si propagasse qualcosa di nocivo), potendosi al più parlare di “commistione”, ovvero mescolamento di caratteri, come precisato nella Raccomandazione 2010/C 200/01 (doc. 2).

Solare, riprendendo le fila del discorso, che la ragione dell’urgenza di provvedere senza il previo coinvolgimento del privato non sussistesse, *donde* l’illegittimità del provvedimento gravato e, a cascata, della sentenza impugnata nella parte in cui legittima l’azione amministrativa.

Del resto, è stata la stessa amministrazione appellata a decidere di intervenire soltanto nell’imminenza della fioritura delle essenze arboree, nonostante conoscesse l’intenzione del ricorrente di procedere con la semina sin dal 17 febbraio 2018, confermata nella successiva comunicazione del 22 aprile (all.ti 17 e 18): l’asserita – ma, comunque, insussistente per le ragioni sopra illustrate – urgenza è dipesa, quindi, unicamente dalla scelta del dicastero di non agire prontamente (diffusamente, paragrafo 2.2.3 del ricorso introduttivo), ulteriore motivo per non avallare la perpetrata violazione dei principi partecipativi consacrati nella legge fondamentale del procedimento amministrativo.

### **3.2 II motivo: violazione di legge per violazione ed errata interpretazione degli artt. 26-ter, 26-quater e 35-bis del D.Lvo 224/2003, come modificato dal D.Lvo 227/2016, degli artt. 7 e 19 del regolamento (CE) 1829/2003, nonché travisamento di fatto.**

**3.2.1** La base normativa del provvedimento impugnato non risiederebbe nell’art. 26-quater del D.Lvo 224/2003 – la cui violazione è stata lamentata con il primo motivo del ricorso introduttivo – , laddove il divieto di coltivazione del predetto mais “*deriva, invece, dall’adeguamento dell’ambito geografico dell’autorizzazione alla coltivazione del granoturco geneticamente modificato, introdotto dalla Commissione europea, in sede di rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione di granoturco “Mon 810”, si sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003, con la decisione di esecuzione n. 2016/321 del 3 marzo 2016, e non da misure prese dal Ministero ex art. 26-quater del d.lgs. 224/2003*” (doc. 1, pag. 7, righe 14-20).

Orbene, la nominata decisione di esecuzione (all. 24) trova il suo addentellato normativo nell'art. 26-*quater* della direttiva 2001/18/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/412, che ha introdotto per gli Stati membri la facoltà di chiedere l'adeguamento dell'ambito di coltivazione di un prodotto già autorizzato, e per il quale pende una procedura di rinnovo dell'autorizzazione, escludendone il proprio territorio.

**3.2.2** Sennonché, è proprio l'illustrata previsione a collidere con il diritto primario comunitario – come verrà ribadito nel proseguo – impedendo il raggiungimento di una finalità essenziale dell'Unione, la creazione del mercato unico interno di cui all'art. 3, comma 3, TUE.

Di tal che, esclusa la legittimità delle norme comunitarie che consentirebbero di impedire la coltivazione di un prodotto autorizzato, la giustificazione normativa del provvedimento impugnato non può essere rinvenuta nemmeno nell'art. 26-*quater* del D.Lvo 224/2003, che detta uno specifico procedimento – con coinvolgimento indispensabile di altri dicasteri – per l'assunzione di specifiche misure inibitorie, necessariamente rispettose dei principi di proporzionalità e non discriminazione e, soprattutto, sorrette da una delle motivazioni puntualmente individuate dal legislatore.

Col il primo motivo del ricorso introduttivo, pertanto, è stata lamentata l'assenza di un legittimo fondamento normativo che possa giustificare l'ordine di estirpazione imposto, con conseguente violazione anche dell'art. 35-*bis* del medesimo D.Lvo 224/2003, dal momento che la decisione di esecuzione del 3 marzo 2016 aveva come destinataria esclusiva la Monsanto Europe SA (titolare dell'autorizzazione alla coltivazione del mais OGM MON 810) e, forse, lo Stato Italiano, ma certamente non poteva esplicitare alcuna efficacia nei confronti dell'odierno appellante, come si desume dal combinato disposto degli artt. 249 e 284 del Trattato UE (cfr. punto 2.2.2 del ricorso introduttivo).

Doglianza che, all'evidenza, è stata poco compresa dal giudicante, incorso in un evidente travisamento di fatto, donde l'esigenza dell'intervento riparatore di codesto Ill.mo Giudice di seconda istanza.

**3.3 III motivo: violazione di legge per violazione e falsa interpretazione dell'art. 26-bis, comma 3, nonché del Titolo II (artt. 7-14) del D.Lvo 224/2003, nonché violazione della direttiva (UE) 2015/412 – Travisamento di fatto.**

**3.3.1** Con il terzo motivo di gravame, proseguendo, era stato avverso il provvedimento nella parte in cui ordinava anche la distruzione delle coltivazioni insistenti sulle particelle nn. 84 e 163 relative al terreno di Colloredo di Monte Albano, messe a coltura per finalità esclusivamente sperimentali, scientifiche e di ricerca, come dichiarato dall'appellante anche in occasione del sopralluogo dell'ICQRF del 28 giugno 2018.

Orbene, secondo il giudicante corrisponde al vero che il comma 3 dell'epigrafato art. 26-bis esclude l'applicabilità delle misure del Titolo III bis alle coltivazioni sperimentali, nondimeno *“il divieto di coltivazione di “Mon 810” non deriva da misure adottate ai sensi del titolo III bis del d.lgs. 224/2003, ma direttamente dalla citata decisione della Commissione europea del 3 marzo 2016. Se ne ha conferma, tra l'altro, dal fatto che, tra i 19 Stati membri che hanno richiesto, a norma dell'articolo 26 quater della direttiva 2001/18/CE, il divieto della coltivazione di granoturco “Mon 810” in tutto il loro territorio o parte di esso, la Germania ha espressamente chiesto la deroga al divieto ai fini di ricerca, ma non l'Italia”* (doc. 1, pag. 8, righe 10-17).

**3.3.2** L'assunto non convince, smentito dalla considerazione che se il succitato divieto operasse in modo indiscriminato nell'ordinamento interno, proprio in forza della più volte citata decisione di esecuzione, sarebbe privo di senso l'intervento del legislatore nazionale con il più volte richiamato art. 26-bis, comma 3, con conseguente abrogazione del Titolo II del D.Lvo 224/2003 per incompatibilità con la disciplina europea.

Tanto più, che le modifiche al D.Lvo 224/2003, tra le quali l'introduzione del Titolo III bis, derivano dal D.Lvo 227/2016, rubricato proprio *“Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio”*: aderendo all'assunto del giudicante, pertanto,

sarebbe una decisione assunta sulla scorta della Direttiva (UE) 2015/412 a rendere illegittimo un intervento del legislatore basato sulla medesima disposizione dell'Unione.

\*\*\* \*\*

La richiesta di sollevare la questione di validità degli atti comunitari ai sensi dell'art. 267 TFUE è stata respinta dal Collegio tergestino, ritenendo che la corretta interpretazione del diritto comunitario si imponesse senza *“lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione (cfr.: Cons. Stato, Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 4732), ed è appunto questo il caso”* (doc. 1, pag. 9, righe 14-16).

L'illustrazione delle ragioni che depongono per l'esigenza di sollevare la questione incidentale verranno precedute, per esigenze logiche, dalla dimostrazione della non conferenza delle ragioni addotte per negare il rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

**3.4 IV motivo: violazione di legge per violazione e falsa interpretazione degli artt. 3, comma 3, del TUE, degli artt. 26, 34, 35, 36 e 114 del TFUE, degli artt. 16 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea come interposti dall'art. 6 del TUE, e della lett. b) del comma 1 dell'art. 3 del TFUE in combinato disposto con il comma 1, dell'art. 2, del TFUE, e in combinato disposto con l'art. 22 della direttiva 2001/18/CE. Nonché violazione ed errata interpretazione del principio di precauzione, dell'art. 7 del Reg. (CE) 178/2012, dell'art. 191 TFUE, dell'art. 23 della direttiva 2001/18/CE e dell'art. 34 del Reg. (CE) 1829/2003.**

**3.4.1** Il sillogismo logico seguito dal giudice di primo grado può essere così riassunto: **a)** l'Unione europea ha competenza concorrente in materia di agricoltura; **b)** quindi, è stato correttamente applicato il principio di sussidiarietà *ex art. 5, par. 3, TUE*; **c)** la ratio della direttiva è rinvenibile nei suoi *“considerando”* nn. 6, 7 e 8, integralmente riportati nella pronuncia; **d)** conseguentemente, *“l'applicazione del principio di sussidiarietà assorbe, dunque, ogni dedotto profilo di criticità degli atti comunitari in controversia, essendo stato ritenuto dal Parlamento europeo, con la controversa direttiva, che gli obiettivi dell'azione prevista possono essere adeguatamente conseguiti dagli Stati membri, senza*

*intervento dell'Unione*"; e) in ogni caso, i sollevati aspetti di libertà di impresa e funzionamento del mercato interno dell'Unione *“si configurano come cedevoli, non solo al principio di sussidiarietà, ma anche a quello di precauzione in materia di ambiente (ex art. 191 TFUE)”*, del quale vengono richiamati i presunti lineamenti essenziali.

**3.4.2** Un rilievo di ordine logico, prima che giuridico, suggerisce che la soluzione prospettata sia tutt'altro che soddisfacente.

Se le ragioni addotte dal ricorrente a giustificazione della richiesta di rinvio pregiudiziale risiedono nel ritenuto contrasto tra l'introdotta direttiva (UE) 2015/412, il D.Lvo 224/2003 come modificato dal D.Lvo 227/2016, unitamente alla decisione di esecuzione della Commissione n. 321 del 3 marzo 2016, e alcune disposizioni di TUE, TFUE e Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, la motivazione del rigetto del rinvio non potrà certamente trovarsi in alcuni *“considerando”* della direttiva contestata bensì, eventualmente, nelle disposizioni del diritto primario europeo.

In altre parole, il giudicante inverte i termini del problema, che non è rappresentato dalla coerenza della Direttiva (UE) 2015/412 con le premesse enunciate nella medesima, ma dalla sua compatibilità – e quella delle predette norme – con l'ordinamento *“unionale”* fondamentale.

**3.4.3** Una conferma di ciò è rinvenibile esaminando il terzo periodo del sesto *“considerando”* della prefata direttiva, secondo cui *“...In conformità dell'art. 2, paragrafo 2, del trattato di funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri hanno il diritto ad adottare atti giuridicamente vincolanti che limitano o vietano la coltivazione di OGM sul loro territorio, dopo che per tali OGM è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio dell'Unione...”*.

Trattasi, tuttavia, di una asserzione apodittica e priva di qualsiasi ancoraggio giuridico, smentita dal combinato disposto dell'art. 22 della Direttiva 2001/18/CE, secondo cui *“...Fatto salvo l'articolo 23, gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l'immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti, conformi ai requisiti della presente direttiva...”* e del comma 1, dell'art. 2 del TFUE, *“...Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione*

*può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione...".*

Col che, appare lecito affermare che il travisamento in cui è incorso il precedente giudicante nella lettura della questione pregiudiziale sottoposta importa, all'incontro, una sua "non lettura", non essendo state compiutamente comprese le questioni avanzate ed i rilievi offerti.

**3.4.4** Ad ulteriore riprova di un tanto, è sufficiente concentrare l'attenzione sopra due argomentazioni invocate a sostegno dell'asserita "linearità" della questione.

Il principio di sussidiarietà, parafrasando la sentenza impugnata, assorbirebbe ogni criticità lamentata degli atti comunitari, ritenuto prevalente dal Parlamento europeo rispetto ad altri principi ed interessi; in ogni caso, la libertà d'impresa ed il funzionamento del mercato interno all'Unione sarebbero cedevoli sia rispetto al predetto principio di sussidiarietà che a quello di precauzione in materia ambientale. Quanto al primo aspetto, la valutazione espressa dall'organo legislativo non garantisce la legittimità dell'atto normativo adottato, *rectius* la sua piena conformità al diritto primario europeo, verifica riservata unicamente all'organo giudiziale terzo ed imparziale, la Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Tanto più, circostanza inspiegabilmente ignorata dal giudicante, che nel corso del giudizio era stato depositato il parere n. 15.696/10 del Servizio Giuridico del Consiglio dell'Unione europea del 5 novembre 2010 (all. 27), esprimente perplessità sulle previste modifiche alla Direttiva 2001/18/CE (cfr. 3.5.11 ricorso introduttivo).

Del resto, neppure il richiamo al principio di sussidiarietà convince appieno, dal momento che le disposizioni introdotte dallo Stato italiano non incidono maggiormente sulla materia dell'agricoltura – che, essendo concorrente, astrattamente potrebbe giustificare un intervento sussidiario "dal basso" – bensì sul funzionamento del mercato interno e sulla libera circolazione delle merci, materie di esclusiva competenza dell'Unione.

**3.4.5** Diversamente, la seconda asserzione – secondo cui la libertà di impresa e il mercato interno comunitario soccomberebbero ai principi di sussidiarietà e precauzione – appare propria dell’organo giudiziario, frutto di una sua autonoma valutazione: il giudizio, tuttavia, appare meramente assertivo, privo di una motivazione logico giuridica elaborata sulla scorta della gerarchia delle fonti del diritto sovranazionale, nonché di qual si voglia argomentazione di supporto.

E non convince, neppure, la lettura offerta del principio di precauzione, la cui applicazione è ben vero che non richiede la dimostrazione incontrovertibile tra la causa e gli effetti che si vogliono impedire mediante il divieto, ma non è men vero che l’azione preventiva è giustificata solo dalla presenza di concreti indizi di causalità: diversamente, il prefato principio potrebbe trovare applicazione in qualsiasi situazione per il mero sentore dell’autorità competente, legislativa o amministrativa che sia, assurgendo a strumento plasmabile per perseguire qualsiasi finalità, anche totalmente estranea.

L’asserzione, poi, secondo cui *“è noto che l’ambito della valutazione degli OGM destinati alla coltivazione non è in grado di escludere a priori, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, rischi ambientali e ricadute sulla sicurezza alimentare...l’invasività o la persistenza di un OGM, la possibilità di incrocio con piante domestiche coltivate o selvatiche, la minaccia alla coltivazione della biodiversità”* (doc. 1, pag. 12, righe 5-10) non corrisponde al vero: prova ne sia, che la coltivazione del mais OGM MON 810 è tutt’ora autorizzata dall’Unione europea, non essendo incompatibile con le essenze arboree naturali, tutelate mediante l’adozione di misure di coesistenza.

Senza dimenticare, che anche qualora *“venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d’incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che l’Unione persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio”* (punto 44, Corte di Giustizia UE del 13 settembre 2017, causa C-111/16), senza l’imposizione di un divieto *tout court* come avvenuto con gli atti comunitari dei quali si lamenta l’illegittimità.

\*\*\* \*\*

#### **4. L'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE.**

Alla luce delle argomentazioni offerte nei paragrafi precedenti, appare evidente l'erroneità della scelta del TAR regionale di non sollevare la questione pregiudiziale, stante l'insopprimibile esigenza che sia la Corte di Giustizia a pronunciarsi sulle sollevate illegittimità degli atti comunitari avversati, delle quali è bene offrire una sintesi, riprendendo il contenuto del ricorso introduttivo di primo grado e, soprattutto, della memoria prodotta in vista della pubblica udienza.

**4.1** La Direttiva (UE) 2015/412 ha introdotto nella Direttiva 2001/18/CE l'art. 26-*quater*, riconoscendo a ciascuno Stato membro, nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM o del rinnovo dell'autorizzazione già rilasciata, il potere di richiedere alla Commissione, a proprio insindacabile giudizio, di adeguare l'ambito geografico dell'autorizzazione escludendo, completamente o parzialmente, la coltivazione nel proprio territorio.

Inoltre, al di fuori della illustrata ipotesi (prevista dal paragrafo 1), ai sensi del successivo paragrafo 3 lo Stato membro potrebbe comunque adottare delle misure che vietino o limitino la coltivazione di un determinato OGM, nell'intero territorio nazionale o in parte di esso, a condizione che *“tali misure siano conformi al diritto dell'Unione, motivate e rispettose dei principi di proporzionalità e di non discriminazione”* e siano fondate su fattori imperativi connessi con: a) obiettivi di politica ambientale; b) pianificazione urbana e territoriale; c) uso del suolo; d) impatti socio-economici; e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, fatto salvo l'articolo 26 *bis*; f) obiettivi di politica agricola; g) ordine pubblico.

**4.2** Orbene, la possibilità introdotta al precitato primo paragrafo è stata tempestivamente colta dallo Stato italiano richiedente, al pari di altri diciotto Stati membri, di vietare la coltivazione del mais OGM MON 810 nel proprio intero territorio (ad esclusione di Belgio, Regno Unito e Germania che hanno presentato una richiesta di esclusione parziale).

Alla mancata opposizione della Monsanto Europe SA, titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di quel determinato prodotto geneticamente modificato, è seguita



la decisione di esecuzione 2016/321 della Commissione del 3 marzo 2016 (all. 24), che vieta la predetta coltivazione nei territori degli Stati richiedenti, senza alcun pregiudizio per la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione presentata nell'anno 2007 dalla medesima Monsanto Europe SA.

Successivamente, l'ordinamento interno ha recepito la normativa sovranazionale con il D.Lvo 227/2016, introducendo l'art. 26-*quater* nel D.Lvo 224/2003.

**4.3** Sennonché, l'intervento del legislatore comunitario, al pari di quello del legislatore nazionale "di recepimento", collidono con l'art. 3, comma 3, del TUE, laddove prevede che l'Unione europea "*instaura un mercato interno*" e "*promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri*", creando una evidente disparità economica e sociale tra imprenditori che svolgano la loro attività nell'ambito di Stati membri che abbiano assunto una diversa posizione in ordine all'uso degli OGM (per richiamare l'esempio offerto nel ricorso di primo grado, un imprenditore in Spagna può seminare liberamente mais OGM, mentre la stessa azione del collega italiano viene sanzionata con l'estirpazione del seminato e l'irrogazione di una ingente sanzione pecuniaria), adottando misure restrittive o completamente preclusive, sostenute non da situazioni ambientali evidenti ed oggettivamente riscontrabili, bensì dalla valutazione soggettiva del titolare dell'autorizzazione, ovvero dalla volontà dello Stato membro che potrebbe agire anche sulla scorta di motivazioni squisitamente economiche, ovvero politiche (leggasi ideologiche).

**4.4** Sicché, le disposizioni normative avverse hanno l'effetto di sottrarre all'Unione europea il potere di riavvicinare le legislazioni statali, creando con ciò – e aumentandole – differenze sociali e territoriali non giustificate da ragioni oggettive, impedendo il perseguimento di un fine essenziale per il soggetto sovranazionale, ovvero la creazione di un mercato interno unico e quanto più possibile omogeneo. E un tanto contrasta, in assenza di una modifica dei Trattati – rammentando che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), TFUE, l'Unione ha competenza esclusiva nella "*definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno*" – , anche con l'art. 26 del TFUE, che attribuisce unicamente all'Unione europea il

potere di adottare le misure destinate a regolare il funzionamento del mercato interno.

Se ciò non bastasse, il potere riconosciuto dalla Direttiva (UE) 2015/412 e dal discendente D.Lvo 227/2016, così come esercitato con la Decisione n. 321/2016, concretandosi nell'assoluto divieto di coltivare il mais OGM MON 810 nell'intero territorio nazionale, si traduce in una limitazione alla sua libera circolazione all'interno del mercato comunitario, ovvero in una "misura ad effetto equivalente" non consentita dall'art. 34 del TFUE (sul punto, cfr. CGUE C-265/06).

E ciò, in quanto il veto alla coltivazione della predetta tipologia di mais conduce alla perdita di interesse ad una sua commercializzazione, ovvero all'acquisto e alla conseguente vendita, nonostante il bene sia legalmente prodotto e circolante nel territorio degli Stati membri che non abbiano esercitato il potere riconosciuto dalla Direttiva (UE) 2015/412 e dalla normazione interna di recepimento.

**4.5** Senza tacere del fatto, che la disciplina introdotta dalla Direttiva (UE) 2015/412 all'interno della Direttiva 2001/18/CE, nonché dalle modifiche accordate dal D.Lvo 227/2016 al D.Lvo 224/2003, importano una limitazione della libertà di impresa per coloro che operano all'interno dei territori degli Stati membri che abbiano assunto la decisione di proibire la coltivazione di mais OGM.

Un tanto viola anche gli artt. 16 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, come interposti dall'art. 6 del TUE, dal momento che le stesse disposizioni non escludono che la libertà d'impresa possa essere limitata per tutelare diritti e interessi di rango superiore (quali, ad esempio, la salute e l'ambiente), purché ciò avvenga nel rispetto del principio di proporzionalità e di non discriminazione.

Ma la protezione delle culture tradizionali e/o biologiche poteva essere conseguita mediante strumenti di armonizzazione delle diverse coltivazioni – tutelando così, anche altri interessi sottesi e meritevoli di considerazione (quello sociale, economico, tecnologico, ecc...) – quali le misure di coesistenza, improntate e coerenti con i precitati principi di proporzionalità e non discriminazione.

Infatti, l'imposizione di un radicale divieto per la sola e asserita finalità di salvaguardare le coltivazioni biologiche/tradizionali, in assenza di rischio per la salute umana e per l'ambiente, collide con il fondamentale principio di proporzionalità dell'azione politica/amministrativa, che impone di ricercare un contemperamento tra i diversi interessi ed esigenze, senza farne prevalere, aprioristicamente e ingiustificatamente, uno.

Diversamente, nel caso di specie, è stata perseguita unicamente la tutela delle coltivazioni tradizionali, nonostante le coltivazioni OGM non costituiscano un rischio per l'ambiente e la salute umana, essendo sufficiente adottare qualche piccolo accorgimento tecnico, ovvero adottare misure di coesistenza, misure intermedie e non radicali che avrebbero consentito di contemperare esigenze diverse ma solo apparentemente contrapposte.

**4.6** Tanto più, che la nuova disciplina dell'art. 26-*ter* della Direttiva 2001/18/CE delinea un meccanismo profondamente antidemocratico, in quanto riserva al titolare dell'autorizzazione il potere di escluderne l'efficacia e vincolatività nel territorio dello Stato membro che l'abbia richiesto.

In altre parole, la surriferita normativa ha devoluto ad un singolo soggetto – per altro privato, *ergo* esposto e condizionato dalle logiche imprenditoriali e non solo – il potere di incidere sulla coltivazione di un determinato prodotto nell'intero territorio comunitario.

Nell'ipotesi di conferma dell'ambito geografico originario da parte del titolare dell'autorizzazione – manifestazione di volontà mancante nel caso di specie – gli Stati membri avrebbero potuto vietare la coltivazione solamente mediante la procedura di cui al paragrafo 3 dell'introdotta art. 26-*ter* della direttiva 2001/18/CE, che prevede limitazioni molto più stringenti rispetto all'incondizionata procedura di cui al primo paragrafo del medesimo articolo.

Di tal che, la delegazione incontrollata di potere comporta non soltanto un'illegittima devoluzione di una prerogativa propria dell'Unione europea, ma compromette irrimediabilmente la creazione di un mercato unico, alterando il libero mercato e la concorrenza tra operatori del medesimo settore, generando una

evidente discriminazione tra cittadini europei (tra chi può e chi non può coltivare OGM).

A tal proposito, è ben vero che la Monsanto Europe è la titolare dell'autorizzazione alla coltivazione del mais OGM MON 810, ma ciò non può tradursi in un diritto esclusivo, con potere di condizionare, a proprio piacimento, il mercato: e se, ragionando semplicemente per assurdo, la titolare dell'autorizzazione avesse preferito non confermare l'ambito geografico per escludere dal mercato OGM qualche concorrente? Il mercato dell'Unione, improntato alla libera circolazione delle merci ed al massimo grado di concorrenza, non potrebbe esporsi, nemmeno remotamente, ad un rischio di tal fatta.

Simmetricamente, inoltre, la mancata conferma dell'ambito geografico dell'autorizzazione ha investito lo Stato italiano di un potere slegato da qualsiasi limite e, soprattutto, non devoluto da alcuna norma del diritto primario comunitario – con conseguente violazione del principio di legalità –, considerando che l'Unione ha investito gli Stati membri di analogo potere solamente alle condizioni previste dal paragrafo 3 dell'art. 26-ter della Direttiva 2001/18/CE.

E ciò significa, che il potere di vietare la coltivazione del mais OGM appartiene esclusivamente all'ente sovranazionale, che ne consente una partecipazione nell'esercizio soltanto in presenza di particolari esigenze orientanti l'azione del singolo Stato membro (cfr. precedente paragrafo 4.1).

**4.7** Infine, è d'uopo rammentare la censura lamentata con il VI motivo del ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio, in parte anticipata al precedente paragrafo 3.4.3.

L'art. 22 della Direttiva 2001/18/CE – non oggetto dell'intervento riformatore del legislatore comunitario – sancisce il divieto per gli Stati membri di vietare, limitare o impedire l'immissione in commercio di OGM<sup>1</sup>, salvo la previsione di cui all'art. 23 della medesima direttiva.

---

<sup>1</sup> La Corte Costituzionale con sentenza n. 116 dell'8 marzo 2006 (punto 4.1) ha precisato che i concetti di "immissione in commercio" e "emissione deliberata" di OGM "*...sono nel loro insieme sufficientemente ampie per ricomprendervi ogni fase dell'impiego di OGM in agricoltura, una volta superate le*

Il tenore della disposizione è in linea con quanto previsto al comma 1 dell'art. 2 del TFUE, che recita: “...*Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione...*”.

Infine, la lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del TFUE inserisce tra le competenze esclusive dell'Unione la “...*definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno...*”.

Orbene, la lettura combinata delle richiamate disposizioni impedisce che gli Stati membri emanino atti giuridicamente vincolanti per la definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno, stante l'esclusiva competenza dell'Unione: un tanto sarebbe astrattamente legittimo solamente nell'ipotesi di preventiva modifica del trattato.

Pertanto, la direttiva (UE) 2015/412 – tenendo a mente il terzo periodo del suo sesto “considerando” – viola la lett. b) del comma 1 dell'art. 3 del TFUE, letta in combinato disposto con il comma 1, dell'art. 2 del TFUE e con l'art. 22 della direttiva 2001/18/CE.

**4.8** Alla luce di quanto detto, si invita codesto Ill.mo Collegio a disporre il rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, affinché si pronunci sulle seguenti questioni pregiudiziali, laddove rilevanti per la decisione dell'instaurata controversia:

**1)** se la facoltà prevista all'art. 26-ter, paragrafo 1, della Direttiva 2001/18/CE, così come modificato dalla Direttiva (UE) 2015/412, nonché nell'art. 26-ter del D.Lvo 224/2003, come modificato dal D.Lvo 227/2016, riconosciuta ad uno Stato membro di richiedere, nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM o del rinnovo dell'autorizzazione, “*di adeguare l'ambito geografico dell'autorizzazione scritta o dell'autorizzazione in modo che tutto il territorio di tale Stato*

---

*complesse fasi di autorizzazione previste dalla medesima direttiva...*”: di tal che, nel concetto di “immissione in commercio” rientra, fisiologicamente, anche l'autorizzazione alla coltivazione.

*membro o parte di esso debba essere escluso dalla coltivazione”* rispetta l’art. 3, comma 3, del TUE e gli artt. 2 (comma 1), e 3, 6, 26, 34, 35, 36 e 114 del TFUE;

**2)** se la facoltà prevista all’art. 26-ter, paragrafo 2, della Direttiva 2001/18/CE, così come modificato dalla Direttiva (UE) 2015/412, secondo cui “... *in mancanza di conferma* [da parte del notificante/richiedente della procedura di autorizzazione n.d.r.], *l’ambito geografico della notifica/domanda è adeguato di conseguenza nell’autorizzazione scritta rilasciata a norma della presente direttiva e, se del caso, nella decisione emessa conformemente all’art. 19 della presente direttiva, nonché nella decisione di autorizzazione adottata a norma degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003...*”, con la conseguenza che “*L’autorizzazione scritta rilasciata a norma della presente direttiva e, se del caso, la decisione emessa conformemente all’art. 19 della presente direttiva, nonché della decisione di autorizzazione adottata a norma degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono quindi emesse sulla base dell’ambito di applicazione geografico modificato della notifica/domanda.*” rispetta l’art. 3, comma 3, del TUE e gli artt. 2 (comma 1), e 3, 6, 26, 34, 35, 36 e 114 del TFUE;

**3)** se la facoltà prevista all’art. 26-ter, paragrafo 3, della Direttiva 2001/18/CE, così come modificato dalla Direttiva (UE) 2015/412, nonché nell’art. 26-quater del D.LVO 224/2003, come modificato dal D.LVO 227/2016, secondo cui “*Se non è stata presentata alcuna richiesta a norma del paragrafo 1 del presente articolo o se il notificante/richiedente ha confermato l’ambito geografico della sua notifica/domanda iniziale, uno Stato membro può adottare misure che limitano o vietano in tutto il suo territorio o in parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM definiti in base alla coltura o al tratto, una volta autorizzati a norma della parte C della presente direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003, a condizione che tali misure siano conformi al diritto dell’Unione, motivate e rispettose dei principi di proporzionalità e di non discriminazione e, inoltre, che siano basate su fattori imperativi quali quelli connessi a: a) obiettivi di politica ambientale; b) pianificazione urbana e territoriale; c) uso del suolo; d) impatti socio-economici; e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, fatto salvo l’articolo 26-bis; f) obiettivi di politica agricola; g) ordine pubblico*” rispetta l’art. 3, comma 3, del TUE e gli artt. 2 (comma 1), e 3, 6, 26, 34, 35, 36 e 114 del TFUE, nonché il principio di precauzione, come precisato dalla Corte

di Giustizia UE nella sentenza del 13 settembre 2017 (Sezione Terza, causa C-111/16);

4) se la facoltà prevista dal sesto considerando della Direttiva (UE) 2015/412, modificante la Direttiva 2001/18/CE, assunte a fondamento del D.Lvo 227/2016 che modifica il D.Lvo 224/2003, che attribuisce agli Stati membri il diritto “*di adottare atti giuridicamente vincolanti che limitano o vietano la coltivazione degli OGM sul loro territorio, dopo che per tali OGM è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio dell'Unione*”, rispetta l'art. 3, comma 3, del TUE e gli artt. 2 (comma 1), e 3, 6, 26, 34, 35, 36 e 114 del TFUE;

5) se la disciplina introdotta dal legislatore comunitario con la Direttiva (UE) 2015/412, nella parte in cui modifica la Direttiva 2001/18/CE, nonché la normativa italiana di recepimento contenuta nel D.Lvo 227/2016, di modifica del D.Lvo 224/2003, e la Decisione della Commissione n. 321 del 3.03.2016, che impediscono radicalmente la coltivazione di mais OGM MON 810 nel territorio italiano, rispettino il diritto alla libertà d'impresa di cui gli artt. 16 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nonché i principi di proporzionalità, non discriminazione, legalità, e precauzione, nonché gli artt. l'art. 3, paragrafo 3, del TUE e gli artt. 2 (comma 1), e 3, comma 1, lett. b), 6, 26, 34, 35, 36 e 114 del TFUE, nonché l'art. 22 della Direttiva 2001/18/CE.

\*\*\* \*\*

## **5. Istanza cautelare.**

5.1 L'importanza, economica e sociale, della dibattenda questione suggerisce la proposizione della presente istanza cautelare, nonostante gli effetti del provvedimento gravato si siano esauriti con la distruzione della coltivazione eseguita dal personale incaricato dall'Amministrazione resistente avvenuta, è bene ricordare, soltanto cinque giorni dopo la notifica del ricorso.

Segnatamente, l'assumenda decisione è idonea ad incidere non soltanto sulla politica agricola nazionale – dal momento che la dichiarazione di non conformità delle impugnate disposizioni al diritto primario comunitario della Corte di Giustizia potrebbe favorire una coltivazione diffusa del mais geneticamente modificato nel

territorio italiano – quanto sull'intera programmazione agricola dell'Unione, considerando quanti Stati si sono avvalsi del meccanismo introdotto dalla Direttiva (UE) 2015/412.

Un tanto induce alla formulazione della presente istanza, affinché codesto Ill.mo Collegio possa vagliare e decidere prioritariamente sulla richiesta di rinvio pregiudiziale *ex art. 267 TFUE*, oppure fissare immediatamente la data della discussione del ricorso nel merito *ex artt. 98 e 55, comma 10, c.p.a.*

\*\*\* \*\*

Per l'insieme di tutte le ragioni discusse in diritto, il sottoscritto procuratore, *ut supra* legittimato, formula le proprie

### CONCLUSIONI

**in sede cautelare:** sospendersi l'efficacia della pronuncia gravata e, sospendendo il presente giudizio, disporre il rinvio alla CGUE, ai sensi del comma 2, dell'art. 267 del TFUE, affinché la Corte si pronunci sulla conformità o non conformità della Direttiva (UE) 2015/412 (modificante la Direttiva 18/2001/CE), nonché del D.Lvo 224/2003 come modificato dal D.Lvo 227/2016, unitamente alla Decisione di Esecuzione della Commissione n. 321 del 3 marzo 2016 (all. 24), agli articoli 3, comma 3, del TUE, nonché artt. 26, 34, 35, 36 e 114 del TFUE, nonché artt. 16 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea come interposta dall'art. 6 del TUE, nonché art. 3, comma 1, lett. b), del TFUE in combinato disposto con il comma 1, dell'art. 2 del TFUE e con l'art. 22 della Direttiva 2001/18/CE questione rilevante nel presente giudizio, per le ragioni indicate nei precedenti paragrafi 3.4 e 4;

**in sede cautelare, in via subordinata:** fissarsi immediatamente la data della discussione del ricorso nel merito *ex artt. 98 e 55, comma 10, c.p.a.*;

**nel merito:** accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza impugnata, annullare gli atti gravati con il ricorso introduttivo.

In istruttoria, si producono i seguenti atti e documenti: **1)** sentenza della I Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, n. 333/2019



pubblicata il 29.07.2019 e mai notificata, recante il rigetto del ricorso allibrato all'R.G. n. 298/2018; **2)** Raccomandazione della Commissione 2010/C 200/01.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

*Salvis iuribus.*

\*\*\* \*\*

Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato, di tal che, trattandosi di giudizio d'appello, il contributo unificato dovuto ammonta ad € 975,00.

\*\*\* \*\*

Con osservanza.

Pordenone, 29 novembre 2019

Avv. Francesco Longo